



*Il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO l'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali;
- VISTO in particolare, il comma 3 del citato articolo 154, in base al quale con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali;
- SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 19 febbraio 2015;
- RITENUTO di dover disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del suddetto Osservatorio, al fine di consentirne la costituzione.

DECRETA

ART. 1
(Organizzazione)

1. Presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è costituito L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di seguito denominato "Osservatorio".
2. La Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede all'attività di supporto e di segreteria dell'Osservatorio.

ART. 2
(Composizione)

1. L'Osservatorio è costituito da venti componenti, di cui:





*Il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- a) 1 magistrato della Corte dei Conti con le funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore centrale per la finanza locale con le funzioni di vicepresidente;
 - c) 3 rappresentanti del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
 - d) 3 rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e) 1 rappresentante degli uffici del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
 - f) 3 rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di cui 1 in rappresentanza delle città metropolitane;
 - g) 2 rappresentanti dell'Unione delle province italiane;
 - h) 2 rappresentanti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - i) 1 rappresentante dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali;
 - l) 3 professori, ricercatori universitari od esperti in materie economiche finanziarie, 2 dei quali designati su proposta, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Unione delle province italiane.
2. I componenti, ed i rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle istituzioni di appartenenza, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 3. Il componente che, nell'anno, non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive ovvero, in ogni caso, a sei riunioni, decade ed è sostituito con le modalità di cui al comma 2.
 4. In relazione a specifiche tematiche il Presidente può invitare alle riunioni il Presidente della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, o suo delegato, ai fini del raccordo con il predetto organismo, nonché esperti e rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o private.

ART. 3
(Compiti)

1. L'Osservatorio, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, ha il compito di promuovere:
 - a) la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali, attraverso l'espressione di pareri, indirizzi ed orientamenti;





*Il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- b) il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche mediante i dati forniti dalla Direzione Centrale di Finanza Locale;
- c) la verifica periodica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli enti locali interessati, anche in relazione al monitoraggio di cui alla lett. b), nonché agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) approfondimenti e pareri su questioni di massima richiesti in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- e) audizioni di enti locali in relazione a particolari criticità emerse in sede di applicazione dei nuovi principi contabili;
- f) l'elaborazione di proposte di modifiche normative alla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

ART. 4

(Funzionamento)

1. L'Osservatorio approva il programma di massima dell'attività annuale e si riunisce su convocazione del Presidente, con cadenza almeno mensile.
2. La convocazione reca il relativo ordine del giorno ed è inviata ai componenti non oltre il decimo giorno precedente la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.
3. L'Osservatorio è comunque convocato su richiesta motivata di un numero di componenti pari ad un terzo.
4. L'Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Delle riunioni viene redatto verbale, approvato nella seduta successiva.
6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei compiti istituzionali, l'Osservatorio può istituire sezioni interne e gruppi di lavoro.
7. i contenuti ed i documenti delle riunioni non sono divulgabili fino all'approvazione.
8. Le delibere dell'Osservatorio sono pubblicate nella pagina web della Direzione centrale della finanza locale.





*Il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

ART. 5
(Relazione al Ministro)

1. L'Osservatorio trasmette annualmente al Ministro dell'interno una relazione sulle attività svolte, sulle problematiche emerse e sulle relative proposte, deliberata entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 6.
(Disposizioni finali)

1. Lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **7 LUG. 2015**

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'interno
Alfano